



426

PROCURA DELLA REPUBBLICA
VERONA

N. 04/7227 R.G. N.R.
N. 07/363 R.G. T.M.
N. 08/26 R.G. APP.

18214

30/11

APPELLO

proposto dal Procuratore della Repubblica f.f. avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Verona in composizione monocratica, il 09 luglio 2008 con la quale SANDRINI BENIAMINO è stato assolto dai reati di diffamazione di cui ai capi B), D) ed E) perché il fatto non costituisce reato e dal reato di cui all'art. 167 del D.Lvo 30/06/2003 n. 196 perché il fatto non sussiste ed è stato dichiarato non doversi procedere nei confronti dello stesso SANDRINI in ordine al reato di ingiuria di cui al capo E) per tardività della querela, per i seguenti

MOTIVI

1) Reato di ingiuria di cui al capo C)

Il primo giudice ha ritenuto che la querela del 27 maggio 2004, con la quale Paolo Bergamaschi ha lamentato che l'imputato Beniamino Sandrini il precedente 21 maggio 2004 lo aveva all'interno della scuola "ingiuriato gratuitamente ed immotivatamente", non può essere considerata una valida istanza di punizione perché in tale atto non sarebbe "individuabile un fatto di rilievo penale per il quale potesse essere esercitata l'azione penale ma solo l'espressione di un giudizio su un comportamento che non ha descritto".

Tale decisione è palesemente errata e merita censura.

A norma dell'art. 336 c.p.p., invero, con la querela è necessario che venga manifestata "la volontà della persona offesa che si proceda in ordine ad un fatto previsto dalla legge come reato". E' evidente, quindi, che con l'atto di querela deve essere chiaramente esplicitata solo l'intenzione di perseguire penalmente l'autore del fatto che viene rappresentato come integrante una fattispecie di reato. Non è certo necessario che al momento della presentazione della querela vengano anche analiticamente indicate tutte le circostanze del fatto lamentato e dimostrata la fondatezza dell'accusa. Solo i successivi doverosi accertamenti dovranno chiarire tutti i contorni della vicenda e consentire un giudizio sulla sussistenza e sulle dimensioni del fatto denunciato.

Nella specie con l'atto di querela del 27 maggio 2004 la parte offesa ha chiaramente manifestato la volontà di procedere per il comportamento tenuto dal Sandrini in data 21 maggio 2004 all'interno della scuola definito espressamente "gratuitamente ed immotivatamente ingiurioso".

La successiva più completa ed esaustiva descrizione del fatto - già in precedenza indicato nei suoi esatti termini spaziali e cronologici e nella sua portata offensiva della

dignità e del decoro della parte offesa - effettuato mediante il deposito dell'atto "integrativo" del 14 ottobre 2004, costituisce solo una ulteriore migliore specificazione offerta al p.m. nel corso delle indagini per un migliore orientamento ai fini delle determinazioni in ordine all'esercizio dell'azione penale e non può certo essere considerata come una sorta di "novazione" della precedente querela con conseguente effetto estintivo della stessa.

E' ovvio, quindi, che, dovendosi fare riferimento all'atto depositato il 27 maggio 2004, nella specie la querela è stata presentata dopo sei giorni dal fatto, e cioè nel rispetto dei termini fissati dall'art. 124 c.p..

2) Reati di diffamazione di cui ai capi B), D) ed E)

Il primo giudice ha affermato che le espressioni e le frasi contenute nelle lettere inviate dall'imputato Sandrini a diverse autorità scolastiche ed indicate nei capi di imputazione B), D) ed E), non costituiscono "offese all'onore della parte civile ma un esercizio di un diritto di critica" e ciò sulla base dell'asserita accertata "grave irregolarità nella gestione dell'istituto" che "comporta l'assoluta impossibilità di considerare la parte civile come persona neutra priva di rancori, e quindi attendibile nell'esposizione dei fatti indicati nelle varie querele".

Tale decisione è palesemente errata ed in netto contrasto con le obiettive risultanze processuali.

Premesso che l'affermata "grave irregolarità nella gestione dell'istituto", come espressamente riconosciuto nell'impugnata sentenza, è riferibile esclusivamente "all'incapacità del dirigente scolastico prof. Ciampini" e non riguarda per nulla l'attività della parte offesa all'interno dello stesso istituto scolastico, va rilevato che, nella specie, è del tutto inesatto far riferimento alla presunta "inattendibilità" della persona offesa nell'esposizione dei fatti.

Ed invero gli elementi probatori forniti e sottoposti all'esame del giudice sono costituiti da prove documentali, prodotte in giudizio e non contestate dall'imputato, dalle quali risulta evidente la grave aggressione alla dignità professionale ed alle qualità umane della parte offesa definita, tra l'altro, "ignorante", che "calpesta" la legge o la interpreta solo per "suoi fini personali", anche "plagiando i suoi colleghi".

A fronte di tali oggettive e molto significative risultanze obiettivamente emergenti dagli atti processuali sono del tutto superflue le osservazioni sull'attendibilità o meno delle dichiarazioni della parte offesa al fine di accertare la sussistenza dei fatti contestati.

E' certo, invece, che le frasi contenute nelle lettere indicate nei capi di imputazione ed inviate a tutti i più alti dirigenti scolastici provinciali, non possono essere considerate come esercizio di un diritto di critica perché, come è facilmente rilevabile, con tali lettere l'imputato non si è limitato a contestare i programmi o le azioni del prof. Bergamaschi, ma ha aggredito in maniera volgare ed umiliante la dignità personale ed il decoro del detto professore rappresentandolo agli occhi dei maggiori responsabili dell'amministrazione scolastica provinciale come un ignorante profittatore del tutto inadeguato allo svolgimento delle delicate funzioni di docente a lui assegnate.

3) Reato di trattamento illecito di dati personali di cui alla lettera F)

Il primo giudice ha ritenuto insussistente la contestata ipotesi delittuosa di trattamento illecito di dati personali di cui al capo di imputazione indicato con la lettera F) sostenendo che "non è provato sia derivato alcun danno all'immagine del Bergamaschi".

Tale decisione è palesemente errata.

Se è vero che il "nocumento" ai diritti dell'interessato va considerato come elemento costitutivo o, comunque, come condizione di punibilità della fattispecie prevista dall'art.

167 del D.Lvo 196/2003, è certo che, nella specie, risulta documentalmente provata l'esistenza di tale danno alla cui verifica era finalizzato il comportamento dell'imputato.

Ed invero la scelta per la comunicazione dei dati di persone aventi tutte funzioni direttive nell'ambito dell'amministrazione scolastica e compiti di valutazione sotto il profilo professionale e di sostegno dell'attività della parte offesa, non solo dimostra l'intenzione dell'autore di tale "diffusione" di recare un danno ulteriore rispetto a quello della semplice lesione dell'interesse alla privacy, ma costituisce prova evidente dell'avvenuta lesione all'immagine consistente in una negativa e volutamente offensiva prospettazione delle qualità di un docente cui è seguito, quanto meno nell'immediatezza, una valutazione negativa delle capacità umane e didattiche dello stesso.

P.Q.M.

si chiede che la Corte d'Appello di Venezia, in riforma dell'impugnata sentenza, voglia affermare la responsabilità di SANDRINI BENIAMINO in ordine al reato di ingiuria a lui ascritto alla lett. C) della rubrica, ai reati di diffamazione a lui ascritti alle lettere B), D) ed E) della rubrica ed al reato di trattamento illecito di dati a lui ascritto alla lett. F) della rubrica, condannandolo alle pene di legge.

Verona, 23 luglio 2008



IL PROCURATORE DELLE REPUBBLICA F.F.
(Dr. Guido Papalia)

A handwritten signature in black ink, likely belonging to Dr. Guido Papalia.

GP/ml

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Verona, il

23 LUG 2008



IL CANCELLIERE "C1"
(Tiziana Baruffi)

A handwritten signature in black ink, likely belonging to Tiziana Baruffi.